

(N. 2223)

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori PACINI, VITALE Antonio, DEL PONTE,
FERRARA Nicola, ROSI, FALLUCCHI e NERI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 29 MARZO 1983

Concessione a società cooperative e ad associazioni di volontariato dell'esecuzione di opere di sistemazione, ripulitura e recupero di boschi, selve, oliveti e terreni abbandonati o incolti, nonché di bacini fluviali

ONOREVOLI SENATORI. — In questi ultimi anni il problema dell'abbandono dei boschi e dei campi è stato oggetto di una puntuale attenzione da parte del legislatore, delle associazioni ecologiche, di volontariato, sindacali ed anche dell'opinione pubblica in generale.

È fiorita anche un'abbondante letteratura che ha indubbiamente sortito l'effetto di sensibilizzare non soltanto il potere pubblico ma soprattutto gruppi di giovani sempre più richiamati dalla necessità di riscoprire la naturalezza della vita, la semplicità e la ricchezza del rapporto con la natura.

Col presente disegno di legge, che si inserisce nel quadro delle norme vigenti a livello nazionale e regionale in materia di tutela dei boschi e di protezione della flora e della fauna, si vuole accelerare il proces-

so di recupero delle bellezze naturali del nostro Paese mediante l'utilizzazione delle associazioni cooperative e di volontariato, che per le finalità che identificano la loro stessa costituzione possono corrispondere più di altre società agli obiettivi che lo Stato si propone.

In sostanza si vogliono introdurre nell'ordinamento dello Stato nuove disposizioni che consentano di concedere a società cooperative e ad associazioni di volontariato l'esecuzione di opere di sistemazione, di ripulitura e di recupero di boschi, selve, oliveti e terreni abbandonati o incolti e di bacini fluviali.

Il disegno di legge consta nel suo insieme di nove articoli, in cui vengono definite le procedure relative alle suddette concessioni, in conformità di regolamenti *ad hoc* ema-

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

nati dalle amministrazioni locali e dalle comunità montane.

Si prevede, inoltre, che l'esecuzione delle opere di bonifica considerate venga effettuata con la guida di laureati o diplomati in scienze agrarie e forestali interni ed esterni alle società o alle associazioni prese in esame, sotto la vigilanza e la consulenza del Corpo forestale dello Stato.

Si ritiene rispondente alle finalità e allo spirito del presente disegno di legge l'aver previsto la costituzione *ad hoc* di unità coo-

perative in quanto costituiscono una struttura semplificata, certamente utile alla più rapida attuazione delle opere in concessione.

L'articolato contiene, infine, norme di coordinamento con la legislazione vigente in materia di decentramento e competenza regionale e con quella in materia cooperativistica.

Si spera che l'interesse di tutte le componenti politiche ad una moderna politica di tutela del territorio contribuisca ad un sollecito esame del presente disegno di legge e ad una sua rapida approvazione.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

Lo Stato, le Regioni, i comuni singoli o associati, le comunità montane ed i consorzi di bonifica, ai fini della difesa e valorizzazione dell'ambiente e della protezione civile, previo parere del Corpo forestale dello Stato, possono affidare a cooperative o ad associazioni di volontariato i lavori di sistemazione e ripulitura di boschi, selve, oliveti e terreni lasciati abbandonati od incolti dai rispettivi proprietari, nonchè il servizio di prevenzione e repressione degli incendi boschivi, secondo le procedure indicate nei successivi articoli.

Art. 2.

Le cooperative e le associazioni di volontariato possono assolvere le funzioni di cui all'articolo 1 purchè i lavori da esse svolti siano sotto la direzione di laureati o diplomati in scienze agrarie o forestali, siano essi soci o consulenti delle cooperative e delle associazioni stesse.

Art. 3.

Ai sensi delle disposizioni di cui alla legge 22 luglio 1975, n. 382, e al decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, le Regioni, i comuni singoli o associati, le comunità montane ed i consorzi di bonifica, sentito il parere delle strutture regionali e provinciali del Corpo forestale dello Stato competenti per territorio, debbono predisporre dei piani annuali di sistemazione e di intervento su terreni aventi le caratteristiche di cui all'articolo 1, secondo criteri conformi alle linee di programma predisposte dall'Amministrazione centrale, sentite le Regioni, formalizzate in apposito regolamento e riferite a singole zone.

I piani così determinati, una volta definiti ed approvati, debbono essere regolarmente pubblicati e contemporaneamente notificati ai proprietari dei terreni prescelti.

I proprietari interessati, entro 30 giorni dalla data di notifica se residenti nel territorio nazionale, oppure 60 giorni se residenti all'estero, possono dare il loro assenso o non alle determinazioni di cui al precedente comma. Decorso tale termine, il mancato esplicito consenso va inteso come tacita accettazione e può essere dato, pertanto, avvio ai lavori previsti senza esperire ulteriori formalità.

Art. 4.

Lo Stato, le Regioni, i comuni singoli o associati, le comunità montane ed i consorzi di bonifica affideranno i lavori di cui all'articolo 1 alle cooperative o alle associazioni di volontariato a mezzo di apposite convenzioni, nelle quali debbono essere specificati tutti gli elementi necessari a garantire il finanziamento delle opere e la sicurezza del rapporto di lavoro per il personale addetto.

Art. 5.

Il Corpo forestale dello Stato, attraverso i propri uffici periferici, sovrintenderà al controllo delle opere ed esprimerà un giudizio di merito sia sui lavori eseguiti che sulla affidabilità tecnica delle cooperative e delle associazioni di volontariato che vi abbiano ottemperato.

Art. 6.

Lo Stato, le Regioni, i comuni singoli o associati, le comunità montane ed i consorzi di bonifica possono rivalersi in tutto o in parte delle somme spese per l'esecuzione dei lavori sui proprietari dei terreni bonificati nella misura e nelle forme stabilite dai regolamenti *ad hoc* emanati.

Art. 7.

Per il perseguimento dei fini della presente legge possono costituirsi unità cooperative composte da non meno di 3 e non più di 25 soci.

In tal caso, la denominazione sociale, comunque determinata, dovrà contenere la dizione di « unità cooperativa ».

All'unità cooperativa si applicano le norme relative alle società cooperative.

In ogni caso si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2532 del codice civile riguardanti il diritto di voto e quelle di cui all'articolo 2536 dello stesso codice civile.

L'atto costitutivo dell'unità cooperativa, con lo statuto che ne forma parte integrante, redatto per scrittura privata dei membri promotori, deve essere depositato da uno di essi, che si rende garante dell'autenticità delle sottoscrizioni degli altri, presso la cancelleria del tribunale territorialmente competente per l'omologazione. La sottoscrizione del membro presentatore sulla domanda medesima è autenticata dal cancelliere del tribunale che ne riceve il deposito.

Il decreto del tribunale, che approva l'atto costitutivo dell'unità cooperativa, dispone l'iscrizione della stessa nel registro delle imprese, a seguito della quale l'unità cooperativa consegue la personalità giuridica.

Art. 8.

Le associazioni di volontariato che intendono perseguire gli scopi ed usufruire dei benefici della presente legge debbono depositare presso le segreterie dei comuni, ove ha sede l'associazione, i propri statuti.

L'autenticità dello statuto sarà comprovata dalla firma dei soci aderenti se si tratta di associazione al di sotto di 10 associati, dal presidente per le associazioni da 10 a 50 associati, dal consiglio direttivo per quelle al di sopra di 50 aderenti.

Art. 9.

Sono abolite le norme in contrasto con la presente legge.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.